

COMUNE DI BELFORTE DEL CHIEN TI

(Prov. di Macerata)

Rep.

CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE DEL CAMPO

SPORTIVO POLIVALENTE (campo da calcetto) “GIANLUCA

SBARDELLATI” IN LOCALITA’ FORNACI

L’anno DUEMILA_____ il giorno _____ del mese di _____
(__/__/20__) nella Residenza Municipale, nell’Ufficio del Responsabile del Servizio Patrimonio del comune di Belforte del Chienti, **tra**

1. il geom. Paglialonga Mauro nato a Camerino il 27/03/1968 e residente a Belforte del Chienti in via Villa Case, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del Comune di Belforte del Chienti, codice fiscale 00269440434, che rappresenta nella sua qualità di responsabile del Servizio Patrimonio (*Decreto Sindacale n. __ del __/__/__*) – d’ora in poi denominato **“concedente”**;
2. il sig _____, nato a _____ (__) il __/__/___ e residente a _____ (__) in via _____ n. __ (codice fiscale _____), che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome e per conto proprio/della Società _____ con sede a _____ (__) in via _____ n. __ (partita I.V.A.) in qualità di _____ – d’ora in poi denominato **“concessionario”**;

PREMESSO

- che l’Amministrazione Comunale sostiene il sistema sportivo locale attraverso la messa a disposizione del campo sportivo polivalente (campo da calcetto) “Gianluca Sbardellati” in località Fornaci ed il pagamento dell’utenza per l’illuminazione dello stesso;

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 69 del 29/10/2013 sono state determinate le tariffe per l'uso del campo sportivo polivalente (campo da calcetto) "Gianluca Sbardella" in località Fornaci;
- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 99 del 10/10/2017 si è determinato che la gestione del campo in oggetto verrà svolta da soggetto esterno all'Amministrazione previo affidamento della stessa tramite bando di gara secondo l'offerta economicamente più vantaggiosa;
- che con determina dell'U.T.C. n. __ del __/__/____ la gestione del campo sportivo polivalente (campo da calcetto) "Gianluca Sbardellati" è stata aggiudicata a _____;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1: OGGETTO DELLA CONVENZIONE – Il "concedente" affida al "concessionario" la gestione, secondo la disciplina di cui alla presente convenzione, del campo sportivo polivalente (campo da caletto) "Gianluca Sbardellati" in località Fornaci costituito da:

- campo polivalente, debitamente delimitato da rete plastificata sorretta da paletti in ferro (foglio 07 - particella n.752/porzione).

Il campo è affidato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, perfettamente noto al "concessionario", al fine di svolgere attività sportive.

Il "concessionario" dovrà curare l'impianto secondo le norme previste dalla presente Convenzione e dal Capitolato d'oneri allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale.

Art. 2: DURATA E LIMITI DELLA CONVENZIONE – La presente Convenzione ha durata di anni 6 (sei) a decorrere dalla sua sottoscrizione.

Qualora prima della scadenza l'impianto sportivo dovesse perdere questa destinazione d'uso la Convenzione cesserà automaticamente senza alcun indennizzo al "concessionario".

Decorso il termine di cui sopra la Convenzione scadrà di diritto senza necessità di disdetta essendo esclusa la proroga tacita. Alla scadenza della Convenzione, o in

caso di revoca o recesso anticipato della stessa, l'impianto sportivo dovrà essere riconsegnato nel normale stato di uso e manutenzione, libero da persone o cose non di proprietà del Comune. Al termine della Convenzione sarà redatto apposito verbale di riconsegna dell'impianto.

Per ragioni di interesse pubblico quali emergenze ambientali, terremoti, etc. il “concedente” potrà utilizzare l'impianto senza alcun preavviso al “concessionario”.

Art. 3: MODALITA' DI UTILIZZO DELL'IMPIANTO – Il “concessionario” si impegna ad utilizzare l'impianto in modo corretto, usando la diligenza del “buon padre di famiglia”, secondo quanto previsto nel Capitolato d'oneri allegato al presente atto e di tutti i regolamenti comunali.

Il “concessionario” dovrà permettere ed agevolare le visite periodiche presso l'impianto ai funzionari incaricati dal Comune.

Art. 4: DIVIETO SUB-CONCESSIONE DELL'IMPIANTO – Il “concessionario” non può sub-concedere in gestione, in tutto o in parte, con o senza corrispettivo, l'impianto sportivo oggetto della presente Convenzione (vedi articolo 14 del Capitolato d'oneri).

E' vietata ogni forma di modifica delle strutture, se non previo consenso scritto del Comune (vedi articolo 6 del Capitolato d'oneri).

Art. 5: AUTORIZZAZIONI (pubblicità, etc.) – Il “concessionario” NON può esercitare nell'impianto attività pubblicitarie e/o sponsorizzazioni (vedi articolo 8 del Capitolato d'oneri).

Art. 6: DOVERI DEL “CONCESSIONARIO” – Il “concessionario” dovrà provvedere:

- ✓ alla pulizia quotidiana dell'area interessate alla pratica sportiva;
- ✓ alla manutenzione ordinaria dell'impianto nella sua interezza;
- ✓ all'apertura, chiusura e conduzione dell'impianto con proprio personale secondo gli orari concordati con l'Amministrazione Comunale;
- ✓ alla custodia dell'impianto nel suo complesso;

- ✓ alla riscossione delle tariffe con bollettari consegnati dal Comune;
- ✓ consentire l'uso gratuito del campo:
 - per le scuole nel periodo e nell'orario scolastico;
 - per i giovani del paese (fino a 16 anni) dal lunedì al venerdì, purché non festivi, dalle ore 14,00 alle ore 18,00;
- ✓ versare al Comune la quota del 50% degli introiti derivanti dall'uso della struttura in oggetto ogni 6 (sei) mesi, unitamente al rendiconto degli incassi.

Per gli oneri relativi alla gestione dell'impianto in oggetto, oltre all'elenco di cui sopra, si rimanda all'articolo 5 del Capitolato d'oneri allegato alla presente.

Durante eventuali manifestazioni il “*concessionario*” assumerà ogni responsabilità verso il “*concedente*” per i danni all'impianto eventualmente causati dalla presenza e dal comportamento del pubblico.

Art. 7: MANUTENZIONE ORDINARIA – Rientrano fra le opere di manutenzione ordinaria dell'impianto i seguenti interventi:

- ✓ manutenzione e sistemazione del campo di gioco
- ✓ quanto previsto nell'articolo 5 del Capitolato d'oneri allegato.

Il “*concessionario*” si impegna ad effettuare a propria cura e spese gli interventi di eventuali danni arrecati alle strutture per propria responsabilità diretta o a causa di utilizzo incauto delle stesse.

Nel caso in cui il “*concessionario*” non provvedesse tempestivamente all'esecuzione di tali interventi o comunque entro 10 giorni dalla constatazione del danno, il “*concedente*” vi provvederà direttamente, addebitando al “*concessionario*” tutte le spese.

Art. 9: DOVERI DEL “CONCEDENTE” – Sono a carico del “*concedente*”, oltre all'assicurazione della regolare funzionalità dell'impianto, i seguenti oneri:

- ✓ realizzazione eventuali interventi di manutenzione straordinaria;
- ✓ pagamento delle spese per il consumo dell'energia elettrica per l'illuminazione notturna del campo;
- ✓ quanto previsto nell'articolo 7 del Capitolato d'oneri allegato.

Il “*concessionario*”, qualora vi sia la necessità di eseguire lavori di manutenzione straordinaria, ne da tempestiva comunicazione al Comune che vi provvederà, concordando con la stessa i tempi ed i modi di attuazione.

Qualora il Comune non sia in grado di provvedere, con la necessaria tempestività, all’esecuzione dei lavori di cui al precedente comma, può autorizzare il “*concessionario*” a provvedere direttamente. Al rimborso delle spese sostenute dal “*concessionario*” si provvederà dietro presentazione di apposito rendiconto accompagnato da idonea documentazione giustificativa della spesa sostenuta.

Art. 10: RESPONSABILITA’ – Il “*concessionario*” è responsabile degli eventuali danni e incidenti derivanti dallo svolgimento delle attività sportive presso la struttura concessa in utilizzo tramite la presente Convenzione. Il “*concessionario*” esonera espressamente il “*concedente*” da ogni responsabilità per danni alle persone e/o cose, anche di terzi, che potessero in qualsiasi modo e momento derivare da quanto forma oggetto della presente Convenzione.

Il “*concedente*” non risponderà in alcun modo degli oggetti di proprietà personale e dei valori che fossero lasciati incustoditi.

Art. 11: INADEMPIMENTI E RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE – Il “*concedente*” avrà diritto di risolvere unilateralmente la presente Convenzione, con decorrenza dalla data di notifica del provvedimento, fatto salvo il diritto dello stesso al risarcimento degli eventuali danni subiti, al verificarsi di una delle seguenti circostanze:

- ✓ qualora il “*concessionario*” ponga in essere atti che costituiscono direttamente o indirettamente gravi violazioni di leggi e regolamenti, ovvero inosservanza di ordinanze o prescrizioni dell’Autorità competente e ripetute inadempienze ad obblighi di legge;
- ✓ qualora si verifichi lo scioglimento del “*concessionario*” o comunque si determinino sostanziali modifiche nell’assetto associativo del “*concessionario*” stesso tali da far venire meno il rapporto fiduciario sulla base del quale la presente Convenzione è stata stipulata;

- ✓ qualora il “*concessionario*” si sia resa responsabile di gravi violazioni della presente Convenzione o non abbia ottemperato a quanto prescritto dal “*concedente*” a seguito di contestazione effettuata anche tramite fax;
- ✓ violazione del disposto di cui al precedente articolo 4 “divieto sub-concessione dell’impianto”;
- ✓ secondo quanto previsto dall’articolo 10 del Capitolato d’oneri allegato.

Nessun indennizzo di sorta ad alcun titolo, neppure sotto il profilo del rimborso spese, spetterà al “*concessionario*” in caso di decadenza della concessione per i motivi sopra esposti.

Art. 12: RECESSO O SOSPENSIONE DAL RAPPORTO DI CONCESSIONE

– Qualora il “*concessionario*” intenda recedere anticipatamente dalla presente Convenzione dovrà darne preavviso di almeno 3 (tre) mesi.

Il rapporto di concessione è risolto di diritto, anche prima della scadenza del termine indicato nella presente Convenzione, qualora si verifichi l’indisponibilità dell’impianto per cause di forza maggiore o per interesse pubblico.

Art. 13: CONTROVERSIE – Le parti definiranno amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dal contratto da stipulare. Le controversie derivanti dalla presente Convenzione, non componibili bonariamente tra le parti, sono devolute al giudizio del giudice ordinario del Foro di Macerata.

Art. 14 – SPESE – La presente Convenzione è soggetta a registrazione soltanto in caso d’uso ai sensi del D.P.R. 26/10/1972 e s.m.i.; le relative spese saranno a carico del “*concessionario*”.

Art. 15 – DISPOSIZIONI GENERALI FINALI – Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione si applica quanto previsto dal Capitolato d’oneri allegato al presente atto ed alle norme di legge vigenti in materia.

Art. 16 – MODIFICAZIONI DELLA CONVENZIONE – Ogni modifica ed integrazione al contenuto della presente Convenzione sarà valida ed efficace solo se approvata in forma scritta tra le parti.

Art. 17 – APPROVAZIONE SCHEMA - Si dà atto che lo schema della presente Convenzione è stato approvato (art. 192 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267) con determinazione del Responsabile del Servizio Patrimonio n. __ del __/__/____.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PATRIMONIO

Geom. Mauro Paglialunga

IL _____

Sig _____